

Inps, alla lavoratrice madre intenzionale spetta il congedo di paternità

I chiarimenti in un documento dell'Inps dopo la sentenza della Consulta n. 115/2025.

Possibile identificare nelle coppie omogenitoriali femminili una figura equiparabile a quella paterna all'interno delle coppie eterosessuali, distinguendo tra la madre biologica e quella intenzionale. (Fonte: <https://www.pensionioggi.it/> 8 agosto 2025)



Dal 24 luglio 2025 alla madre intenzionale spetta il congedo di paternità. Lo rende noto l'Inps nel messaggio n. 2450/2025 a seguito della [decisione della Corte Costituzionale n. 115/2025](#) con la quale è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 27-bis del decreto legislativo numero 151 del 2001 nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio a una lavoratrice, genitore intenzionale in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile.

La questione

La questione era stata sollevata dalla Corte d'appello di Brescia, che aveva ritenuto discriminatoria la disposizione censurata, la quale consente soltanto al padre di fruire del congedo di paternità obbligatorio, pari a 10 giorni di astensione dal lavoro retribuiti al 100%, escludendo, quindi, dal beneficio la «seconda madre», nel caso in cui la coppia di genitori sia formata da due donne riconosciute entrambe, perché iscritte nei registri dello stato civile, come madri dallo Stato italiano.

La Corte costituzionale ha ritenuto manifestamente **irragionevole** la disparità di trattamento tra coppie genitoriali composte da persone di sesso diverso e coppie composte da due donne riconosciute **come genitori di un minore legittimamente** attraverso tecniche di procreazione medicalmente assistita svolte all'estero conformemente alla lex loci.

Costoro, infatti, ha osservato la Corte, condividendo un progetto di genitorialità, hanno assunto, al pari della **coppia eterosessuale**, la titolarità giuridica di quel fascio di doveri funzionali alle

esigenze del minore che l'ordinamento considera inscindibilmente legati all'esercizio della responsabilità genitoriale. Di conseguenza, ha spiegato la Corte, «è ben possibile identificare nelle coppie omogenitoriali femminili una figura equiparabile a quella paterna all'interno delle coppie eterosessuali, distinguendo tra la **madre biologica (colei che ha partorito)** e la **madre intenzionale, la quale ha condiviso l'impegno di cura e responsabilità nei confronti del nuovo nato, e vi partecipa attivamente**».

Ok al congedo di paternità

Conseguentemente, spiega l'Inps, la lavoratrice dipendente che, nell'ambito di una coppia omogenitoriale femminile, risulti genitore intenzionale dall'iscrizione nei registri dello stato civile o sulla base di provvedimento di adozione o di affidamento/collocamento, è legittimata a beneficiare del **congedo di paternità obbligatorio** previsto dall'articolo 27-bis del decreto legislativo n. 151/2001.

In altri termini tale lavoratrice dipendente - essendo equiparabile alla posizione del padre - ha diritto all'**astensione dal lavoro con la fruizione dell'indennità di congedo di paternità** (pari al 100% della retribuzione) con relativa contribuzione figurativa utile ai fini pensionistici per 10 giorni, 20 giorni in caso di parto plurimo. Il congedo deve essere fruito tra i **due mesi la data presunta del parto ed i cinque mesi successivi**. Alla madre biologica, invece, spettano le tutele previste per la maternità ordinarie.

Modalità

La lavoratrice deve effettuare la comunicazione di **fruizione del congedo al proprio datore di lavoro**, il quale provvede all'anticipazione dell'indennità per conto dell'Inps. La domanda telematica di congedo deve essere presentata direttamente all'Inps solo da parte delle lavoratrici dipendenti per le quali non sia prevista l'anticipazione dell'indennità da parte del datore di lavoro (es. settore domestico). Le lavoratrici dipendenti di pubbliche Amministrazioni devono rivolgersi al proprio datore di lavoro, non avendo l'Inps competenza per tali lavoratrici.

Dal 24 luglio 2025

L'Inps spiega che la novella decorre dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza n. 115/2025 nella Gazzetta Ufficiale, 1° Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 30 del 23 luglio 2025. Pertanto, solo dal **24 luglio 2025** la madre intenzionale, lavoratrice dipendente, come sopra identificata, si astiene dal lavoro, previ adempimenti di rito e di legge, a titolo di congedo di paternità obbligatorio.

Documenti: [Messaggio Inps 2450/2025](#)